

# STATUTO

Art.1) - E costituita:

“ASSOCIAZIONE VOLONTARIA ARCOBALENO - CENTRO SALESIANO” in abbreviato “ ARCOBALENO - CENTRO SALESIANO”

Art.2 ) - Essa ha sede legale in Milano

Art.3) - L'Associazione, che è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ha il seguente scopo:

- l'attività educativa di doposcuola, con obiettivi ad ampio raggio per accompagnare i preadolescenti nelle difficoltà di apprendimento scolastico e di formazione della propria personalità;
- l'educazione, l'istruzione, l'assistenza e l'avviamento all'occupazione degli handicappati psichici nell'intento di favorire la massima integrazione sociale;
- l'attività ricreativa a vantaggio di giovani disabili fisici e psichici anche degenti in ospedale;
- centro d'ascolto al servizio della persona sola ( anziani , disoccupati ed immigrati ) e delle famiglie che vivono problematiche nei rapporti interpersonali;

la collaborazione con altri enti aventi scopo analogo, affine o comune al proprio.

L'associazione è apolitica, non ha fini di lucro e si ispira esclusivamente ai principi di carità e solidarietà cristiana, umana e sociale.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art.4) - L'associazione ha durata illimitata.

Art.5) – L'associazione è aperta a tutte le persone psicologicamente idonee che ne condividano gli scopi e ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato organizzato.

Le prestazioni dei volontari sono gratuite.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'aspirante socio e decorre dalla data della delibera.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento: in assenza di un provvedimento di accoglimento della entro il termine previsto, s'intende che essa è stata respinta.

In ogni caso di mancata ammissione, l'aspirante socio potrà presentare ricorso all'Assemblea dei Soci entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, che dovrà contenere le motivazioni della mancata ammissione oppure, nel caso di silenzio rifiuto di cui al precedente comma, decorrenti dal sessantesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di ammissione.

Ogni associato può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione; tale recesso ( salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dalla accettazione da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

In caso di reiterata ed ingiustificata inosservanza degli ordini di servizio, di violazione dell'obbligo di prestare la propria attività a titolo assolutamente gratuito e per altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto immediato dalla delibera del Consiglio Direttivo .

Qualora il socio escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli potrà presentare ricorso all'Assemblea dei Soci entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di esclusione : - in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione rimarrà sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea stessa.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci verranno esposte in sede o inviate per email.

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere l'attività preventivamente concordata e organizzata.

I soci, inoltre, hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento e di prestare volontariamente e gratuitamente l'attività preventivamente concordata ed organizzata.

I soci hanno tutti pari diritti e doveri.

Art.6) - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da :

- quote associative, oblazioni ed ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenga
- contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

Art.7) – L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione curerà la tenuta del Bilancio preventivo e conto consuntivo annuali, nonché la tenuta di un registro per

l'inventario dei beni ( mobili e immobili) da aggiornarsi ad ogni fine di esercizio finanziario. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo vanno deliberati dal Consiglio Direttivo rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio ed approvati dall'Assemblea entro i successivi tre mesi.

Art.8) - Sono organi dell'Associazione :

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo

il Presidente.

Art.9) - L'Assemblea é costituita da tutti i Soci dell'Associazione.

Essa é convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne é fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale..

L'Assemblea é validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea é validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione.

La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia membro del Consiglio direttivo. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non é ammesso il voto per corrispondenza.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.10) - L'Assemblea delibera sul Bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione , sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per Legge o per Statuto.

All'Associazione é vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art.11) - Il Consiglio Direttivo é eletto dall'Assemblea dei soci, e dura in carica per due anni.

Esso é composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, nomina il Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario.

In caso di decadenza di un Consigliere, gli subentra il Socio che ha riportato il maggior numero di voti.

Art.12) - Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Il libro dei verbali, firmato dal Presidente e da un Consigliere , farà fede delle deliberazioni del Consiglio.

Art.13) - Il Consiglio é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso può procedere alla compilazione di un regolamento per il funzionamento dell'associazione, che , dovrà essere approvato dall'Assemblea in conformità al disposto dell'art.9) del presente Statuto e la cui osservanza sarà obbligatoria per tutti gli associati.

Art.14) - Il Presidente é il legale rappresentante dell'Associazione : convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

In caso di impedimento o di assenza é sostituito dal Vice - presidente.

Art.15) - Il Tesoriere ha il compito :

di curare la stesura dei bilanci di previsione e consuntivi;

di dirigere la conduzione contabile;

di provvedere alla custodia del patrimonio, curando le entrate e le uscite.

Art.16) – Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Tutti i membri sono rieleggibili o revocabili.

Può essere revocato il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio o che, contravvenendo ai propri doveri, procuri un danno all'Associazione o che sia portatore di un interesse privato in conflitto con gli interessi dell'Associazione.

Delibererà sulla revoca, l'Assemblea dei soci, a tal fine convocata ai sensi dell'art.9) dello Statuto, con provvedimento motivato, dopo aver sentito l'incolpato o anche in sua assenza, qualora l'incolpato, regolarmente convocato, non si presentasse.

Art.17) – L'Associazione può costituire depositi bancari presso istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione è disposta con firme disgiunte del Presidente e del Tesoriere, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.18) – In caso di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio sarà devoluto – secondo le indicazioni contenute nella delibera dell'Assemblea che deciderà sullo scioglimento stesso – ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.